

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO GIOVANILE CARDINAL SCHUSTER

Art. 1 - Denominazione e sede sociale

L' "Associazione sportiva dilettantistica Centro Giovanile Cardinal Schuster" ha come acronimo "A. S. D. Centro Schuster".

L'Associazione ha sede in Milano, Via Padre Lodovico Morell S.J., n. 2 ed ha durata illimitata.

I colori sociali dell'Associazione sono verde e nero.

Art. 2 - Fini

L' A. S. D. Centro Schuster è una libera Associazione promossa da persone che, ispirate ad una visione cristiana della vita, intendono condividere ed integrare la propria personalità ed il proprio agire con tutti coloro che, indipendentemente dalla loro formazione sociale, culturale e religiosa, riconoscono preminente nel proprio agire la cura e l'attenzione per gli altri, la mutua solidarietà e la collaborazione reciproca.

L' A. S. D. Centro Schuster si impegna, in particolare, a promuovere le scuole sportive per i bambini, l'attività sportiva agonistica per i giovani, ritenendo l'attività sportiva dilettantistica una essenziale componente educativa per la promozione della "persona", colta in una visione globale dei suoi bisogni fisici, culturali, spirituali e relazionali, al fine di prevenire i pericoli del disagio giovanile.

L' A.S.D. Centro Schuster intende coinvolgere le famiglie e promuovere attività formative, ricreative, sociali, culturali e religiose, ispirandosi alla pluriennale esperienza vissuta dai giovani che hanno partecipato all'attività sportiva del Centro Schuster sin dalla sua fondazione nel 1954, inserendosi così nell'ambito del sostegno e della diffusione delle attività apostoliche proprie della Compagnia di Gesù, in specifico riferimento alla dimensione dell'apostolato giovanile, secondo il modello pedagogico ignaziano.

L'Associazione non persegue scopi di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.lgs. n.36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Attività

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica al fine di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la pratica e la diffusione delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro delle Attività Sportive R.A.S. tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline sportive.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI - ad oggi: atletica, calcio, ginnastica, pallacanestro, pallavolo e tennis - intese tutte come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli iscritti, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline.

L'Associazione intende organizzarsi in una struttura polisportiva che consenta, a titolo meramente esemplificativo, di:

- organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive delle federazioni nazionali e degli enti di promozione sportiva di affiliazione;
- organizzare manifestazioni anche in collaborazione con le federazioni e gli enti di promozione sportiva di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali;
- organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, momenti di aggregazione e di formazione, soggiorni estivi ed invernali.

In funzione della sua natura di polisportiva, l'Associazione può strutturarsi in Sezioni sportive per agevolare la pratica delle diverse attività, quali l'atletica, il calcio, la ginnastica, la pallacanestro, la pallavolo, il tennis e tutte le altre discipline previste dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n.36/2021 e nei limiti dallo stesso indicati, l'A. S. D. Centro Schuster può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché secondarie e strumentali. La determinazione di esse è operata dal Consiglio Direttivo e in particolare l'Associazione può:

- .. gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra e quindi in via secondaria e strumentale, bar, punti di ristoro e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- .. svolgere, in via secondaria e strumentale, attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali e ricreative legati e/o collegati all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- .. svolgere, in via secondaria e strumentale, attività di vendita di attrezzature ed abbigliamento sportivo, gadget, libri e pubblicazioni connesse alle discipline sportive promosse e praticate;
- .. gestire, condurre, mantenere centri, impianti e attrezzature abilitati alla pratica di discipline sportive e relativi accessori. A tale riguardo l'Associazione prevede di utilizzare prevalentemente, tramite apposita convenzione, gli spazi e gli impianti siti in Milano, Via Padre Lodovico Morell S.J., n. 2;
- .. gestire, condurre, mantenere strutture e spazi di accoglienza, comunque in via secondaria e strumentale, non permanente e occasionale;

.. esercitare, in via secondaria e strumentale e comunque senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali - tra le altre - sponsorizzazione, attività promo-pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento.

L'Associazione può altresì aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, con cooperative e con associazioni di categoria e perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo associativo.

Art. 4 - Caratteristiche

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni volontarie, personali e gratuite fornite dai propri associati. L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione può aderire a federazioni od altri enti, anche promossi dalla Compagnia di Gesù.

Art. 5 - Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto.

I soci si distinguono in:

- a) **fondatori**: - coloro che hanno sottoscritto l'atto di fondazione dell'Associazione;
- coloro che verranno insigniti di tale qualifica dall'Assemblea dei soci per il loro significativo contributo alla promozione dell'A. S. D. Centro Schuster;
- b) **benemeriti**: coloro che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno **all'Associazione** hanno dato a questa un notevole contributo. Sono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) **effettivi**: coloro che, senza svolgere attività sportiva, contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali;
- d) **atleti**: coloro che praticano l'attività sportiva.

La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza in merito ai loro diritti e doveri associativi.

Art. 6 - Ammissione

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è tuttavia subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo o dell'Assemblea dei soci.

La domanda di ammissione presentata da minorenni deve essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la potestà parentale.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva di affiliazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere riconosciuti solo rimborsi spese per prestazioni sportive dilettantistiche secondo criteri e parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 8 - Decadenza dei soci

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti derivanti.

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata verso il socio che pone in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione o che si pone contro o fuori dalle norme statutarie.

Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

La quota non è comunque trasmissibile né rivalutabile.

Art. 9 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

È fatto divieto per i membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici, riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P..

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal Vicepresidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. È comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci purché in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 11 - Convocazione

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e sportive.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente anziano.

Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 12 - Diritti di partecipazione

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore al massimo di tre deleghe.

Art. 13 - Validità assembleare

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto all'art. 14 commi 2 e 3.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di esclusione proposti dal Consiglio direttivo.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia del verbale dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione: è composto dal Presidente e dai Consiglieri per un numero totale di membri che viene stabilito dall'assemblea in sede di elezione, con un minimo di tre ed un massimo di tredici. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina al proprio interno uno o più Vice presidenti ed attribuisce le funzioni di segretario e di tesoriere; può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni a consiglieri che assumono, perciò, le corrispondenti funzioni di consiglieri delegati.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno; è validamente costituito quando sono presenti due terzi dei membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Nel caso che durante il mandato venga a mancare uno o più consiglieri i rimanenti provvederanno alla nomina in surroga dei consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla prima assemblea, la quale avrà il compito di confermarli o eleggerne altri in sostituzione.

Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta inoltre al Consiglio direttivo:

- a) garantire e sviluppare il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2 e 3 dello Statuto;
- b) promuovere le attività di formazione dei soci;
- c) stabilire le quote associative e di frequenza ai corsi;
- d) stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative;
- e) fissare la data dell'assemblea annuale;
- f) redigere il rendiconto consuntivo e preventivo;

- g) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- h) deliberare sulla scelta dei tecnici;
- i) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi;
- j) adottare tutto quanto necessario allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Art. 17 - Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Spetta al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 18 - Il rendiconto

Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in occasione della convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 19 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario, per l'esercizio 2024, coincidono con l'anno solare mentre, a decorrere dal 2025, terminano il 31 Agosto di ogni anno.

Art. 20 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dalle quote di frequenza alle attività sportive, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

I lasciti e le donazioni devono essere accettati dal Consiglio direttivo.

Eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio Direttivo e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii..

Art. 21 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con le maggioranze previste dall'articolo 14, terzo comma.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, che dovrà essere devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta o consentita dalla legge.

Art. 22 - Clausola compromissoria

I soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari, le norme e le direttive emanate dal CONI, gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni sportive ed Enti di promozione di appartenenza

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare a quello sportivo dilettantistico, agli statuti ed ai regolamenti organici delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva alle quali l'Associazione è affiliata, nonché alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.